

RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA

tra

l'Istituto Centrale per l'Archeologia, di seguito denominato anche "ICA", con sede legale in Roma, via San Michele n. 18 CAP 00153, C.F./P. IVA. 97912470586, rappresentato dal Direttore pro tempore Dott.ssa Irma Della Giovampaola,

e

la Fondazione MIdA – Musei Integrati per l'ambiente, di seguito denominata anche "Fondazione MIdA", con sede in Pertosa (SA), via Muraglione 18/20 CAP 84030, P. IVA 04098510656, rappresentata dal Legale Rappresentante, Prof.ssa Maria Rosaria Carfagna

congiuntamente indicati come "le Parti".

Visto

- l'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- l'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ss.mm.ii.;
- il DPCM n. 57 del 15/03/2024 recante Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
- il D.M. n. 270 del 5/09/2024 recante Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura, in particolare all'art. 30;
- l'accordo già stipulato tra le Parti (IC-ARCHEO 17/01/2025 CONVENZIONI ITALIA 1) cui si rimanda per le premesse qui non riportate.

Premesso che

- l'ICA, istituito con Decreto Ministeriale n. 245 del 13 maggio 2016 e dotato di autonomia speciale ai sensi da ultimo del suddetto D.M. n. 270 del 5/09/2024, art. 30, ha tra i propri compiti istituzionali:
 - funzioni in materia di studio e di ricerca nel settore dell'archeologia, intesa nella sua accezione più ampia;
 - promuovere l'innovazione e la sperimentazione nelle metodologie e nelle tecnologie della ricerca territoriale nelle scienze applicate e nelle tecnologie informatiche di documentazione;
 - l'adozione di ogni utile iniziativa al fine di consentire la definizione e l'applicazione di linee di indirizzo, standard e misure di coordinamento necessarie per assicurare lo sviluppo dello studio e della ricerca nel settore dell'archeologia;

- l'elaborazione di banche dati e cartografie tematiche, ai fini della realizzazione di una carta unificata del potenziale archeologico su scala nazionale;
- la promozione a livello internazionale del ruolo dell'archeologia italiana, anche organizzando in Italia e all'estero iniziative apposite, convegni, dibattiti, presentazioni, seminari, esposizioni temporanee e rendendo noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate e i metodi di analisi e di intervento elaborati;
- il raccordo con gli altri uffici del Ministero e la possibilità di sottoscrivere accordi con le università e centri di ricerca italiani e stranieri, con la Scuola Archeologica Italiana di Atene e con la Fondazione Scuola Beni Attività Culturali;
- la Fondazione MIdA è dotata di personalità giuridica, con decreto prefettizio ed iscrizione al n. 236 del registro delle persone giuridiche;
- è iscritta nell'Albo degli Istituti di Alta Cultura, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 7/2003;
- i musei MIdA (MIdA 01 – geologico e MIdA 02 – botanico,) sono riconosciuti d'interesse regionale con delibera n. 34/2010 della Giunta Regionale Campana;
- la Fondazione MIdA non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di operare per la creazione, nei comuni di Auletta e Pertosa nonché dei territori circostanti colpiti dal sisma del 23 novembre 1980, di un sistema attrattivo sinergico che fa perno sulla valorizzazione delle risorse ambientali locali e dei beni culturali, sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica nonché sulla diffusione, divulgazione dei risultati di quest'ultima.

Considerato che

- l'ICA ha avviato un progetto sperimentale volto alla creazione di un protocollo di studio e ricerca, salvaguardia, conservazione e tutela del patrimonio archeologico in contesti ipogei ed epigei;
- alla Fondazione MIdA è affidata la consegna e la gestione dell'area demaniale denominata "Grotta dell'Angelo" e relative pertinenze, dichiarata di notevole interesse archeologico ai sensi dell'art. 4 della L. 1089/1939, con DM del 29/09/1988;
- la Fondazione MIdA ha ottenuto regolare autorizzazione triennale a svolgere ricerche e scavi in regime di concessione con Decreto DGABAP rep. 2043 del 20/12/2024;
- la collaborazione tecnico scientifica tra ICA e Fondazione MIdA ha prodotto risultati estremamente positivi ai fini della ricerca scientifica e della riflessione metodologica;
- le nuove possibilità organizzative consentirebbero alla Fondazione MIdA di condurre, nell'ambito della concessione di scavo triennale, campagne di scavo sia in autunno sia in inverno,

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Parimenti, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

OGGETTO

Oggetto del presente Accordo è il rinnovo della collaborazione culturale e scientifica tra le Parti, avente ad oggetto la conoscenza attuata anche attraverso attività di scavo in grotta, la valorizzazione del patrimonio culturale in cavità naturali e la promozione di attività finalizzate alla progettazione, realizzazione, diffusione e utilizzo di strumenti innovativi di ricerca, valorizzazione, comunicazione, divulgazione.

Il presente Accordo riguarderà le campagne di scavo previste nell'ambito della concessione di ricerche e le fasi di studio dei dati scientifici acquisiti, al fine di stabilire un protocollo di studio e ricerca incentrato sui siti ipogei ed epigei.

Il referente scientifico per l'ICA è la dott.ssa Alessia Fuscone, Funzionario archeologo in possesso di specifici requisiti tecnico-scientifici per operare in ambienti ipogei.

Il referente scientifico per la Fondazione MIdA è il dott. Felice Larocca, Direttore dello scavo.

Articolo 3

MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

La collaborazione si attuerà nelle seguenti modalità:

- a) partecipazione della dott.ssa Fuscone alle campagne di scavo di cui all'art. 2;
- b) predisposizione di uno specifico protocollo di studio e ricerca sui siti ipogei ed epigei con evidenza archeologica;
- c) studio delle evidenze scientifiche acquisite durante lo scavo;
- d) eventuale organizzazione di incontri di studio sui temi previsti dall'Accordo e/o pubblicazione dei risultati scientifici sul Bollettino di Archeologia on line.

Articolo 4

ONERI ECONOMICI

Gli oneri economici saranno totalmente a carico della Fondazione MIdA, compresa la fornitura alla dott.ssa Fuscone dei necessari Dispositivi di Sicurezza Individuale (DPI) stabiliti dal Responsabile di Cantiere per le attività di scavo in grotta.

Articolo 5

ATTUAZIONE

Ciascuna Parte indicherà un ufficio come tramite per l'attuazione di questo Accordo.

- Per l'ICA: Servizio Formazione, Via di San Michele 18, 00153 Roma.
- Per la Fondazione: Ufficio Amministrativo e Segreteria, via Muraglione 18/20, 84030 Pertosa.

Articolo 6

COPERTURA ASSICURATIVA E SICUREZZA

Nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, le Parti dovranno essere coperte da una polizza assicurativa di responsabilità civile e contro gli infortuni.

A questo potrà provvedere l'Istituzione di appartenenza, nel rispetto dei propri regolamenti, o direttamente la persona interessata, attraverso la sottoscrizione di una polizza assicurativa che copra i rischi relativi alla specificità dello scavo in grotta.

Entrambe le Parti sono tenute a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando a tale scopo apposita dichiarazione e ad attenersi alle norme di legge e alle disposizioni interne di ciascun istituto.

Articolo 7

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Ogni preesistente Proprietà Intellettuale rimane nella proprietà dell'Istituzione originaria. L'accesso a tale Proprietà Intellettuale sarà condiviso per le finalità del presente Accordo.

Ogni nuova Proprietà Intellettuale creata come conseguenza dell'Accordo apparterrà all'istituzione che ha

creato la stessa. Stante il riconoscimento del diritto di autore, potranno essere successivamente disciplinati gli eventuali aspetti inerenti la gestione della Proprietà Intellettuale e/o le azioni e attività volte alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati.

Articolo 8

DIRITTI DI IMMAGINE

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 107-109 D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine delle iniziative comuni e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva per fini commerciali, e/o pubblicitari. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all' art. 3 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Articolo 9

MATERIALE PROMOZIONALE E USO DEI LOGHI

L'uso del nome e del logo dell'Istituzione partner in qualsiasi pubblicità o materiale promozionale sarà oggetto di previa approvazione scritta tra le Parti.

Articolo 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per le finalità istituzionali a esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e nelle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, in quelle relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica.

Articolo 11

CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo, le parti indicano il Foro di Roma quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la

validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Articolo 12

REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente Accordo è sottoscritto con apposizione di firma digitale in un unico originale ai sensi dell'art. 15 Legge 241/1990 e s.m.i. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso – del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Articolo 13

DURATA

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione apposta e sarà valido per un periodo di t r e (3) anni.

L'Accordo potrà essere risolto da ciascuna delle parti con un preavviso di almeno centoventi (120) giorni notificato alla controparte con Posta Elettronica Certificata.

Articolo 14

RINNOVO

Le Parti, con volontà espressa, potranno richiedere il rinnovo dell'Accordo per un ulteriore periodo di equivalente durata. In mancanza di rinnovo formale, l'Accordo scaduto cesserà i suoi effetti, fatta salva la prosecuzione delle eventuali attività in corso.

Articolo 15

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il Foro di Roma quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

ISTITUTO CENTRALE PER L'ARCHEOLOGIA

IL DIRETTORE

Dott.ssa Irma Della Giovampaola

FONDAZIONE MIDA

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Rosaria Carfagna